

REGOLAMENTO

GIOVANI IMPRENDITORI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Art. 1 (Costituzione)

1. Nell'ambito della Confartigianato della provincia di Venezia è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani della Provincia di Venezia – GI.ART.VE.
2. Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue, in ordine alle questioni di carattere provinciale l'unità di azione attraverso il coordinamento e la rappresentanza dei Gruppi territoriali aderenti.
3. Il Gruppo Giovani Imprenditori, è un'articolazione organizzativa della Confartigianato Provinciale di Venezia finalizzata a promuovere obiettivi di carattere sociale, a incentivare lo sviluppo ed il consolidamento dell'imprenditoria giovanile, a diffondere la consapevolezza della funzione socio-politica dell'impresa artigiana e della piccola impresa, nonché ad incentivare lo sviluppo delle "politiche giovanili" in genere.
4. Il GI.ART.VE ha sede presso la Confartigianato Provinciale di Venezia e aderisce al Gruppo "Giovani Imprenditori del Veneto", costituito da Confartigianato del Veneto.

Art. 2 (Scopi)

1. Il GI.ART.VE ha carattere apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro e si propone, nell'ambito e nel contesto delle direttive della politica generale della Confartigianato Provinciale di Venezia:
 - a) lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e sociali attinenti i giovani imprenditori artigiani e l'imprenditoria giovanile in generale;
 - b) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni ottimali per la trasmissione d'impresa;
 - c) l'individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il successo imprenditoriale;
 - d) la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e l'acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell'impresa;
 - e) l'individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;
 - f) lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, enti di formazione e mondo del lavoro;

- g) favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;
 - h) stabilire e mantenere, attraverso una politica di “rete”, uno stretto rapporto con i Gruppi Giovani Imprenditori costituiti in seno alle Associazioni territoriali della provincia di Venezia;
 - i) la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione.
2. ogni azione o iniziativa del gruppo viene attuata dalla Confartigianato Provinciale di Venezia

Art. 3 (Composizione)

1. Al GI.ART.VE fanno parte i Gruppi Territoriali/Mandamentali costituiti nell’ambito delle Associazioni Mandamentali della provincia di Venezia.

Art. 4 (Obblighi degli appartenenti)

1. E’ fatto obbligo ai componenti di Giovani Imprenditori della provincia di Venezia di osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni e le direttive che saranno adottate dai competenti Organi nell’interesse del Gruppo e dei suoi componenti.

Art. 5 (Cessazione dello status)

1. La qualifica di Giovane Imprenditore cessa:
- a) per il superamento dei limiti di età (al compimento del 40esimo anno di età);
 - b) per esclusione dalla Associazione territoriale di appartenenza.

Art. 6 (Organi)

1. Sono organi di Giovani Imprenditori di Venezia:
- a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente e il Vicepresidente
2. Alla Segreteria del Gruppo provvede la Confartigianato Provinciale di Venezia con proprio personale.

Art. 7 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti territoriali eletti dalle Assemblee dei Gruppi, ove regolarmente costituiti, delle Associazioni territoriali, ovvero da propri delegati.
2. Nel caso di sostituzione o decadenza per qualsiasi motivo dalla carica mandamentale, il rappresentante decade automaticamente dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Può essere altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando risulta presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I componenti che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica. Spetta all'Associazione Mandamentale interessata provvedere alla nomina del sostituto, il quale dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
6. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari dei Gruppi Mandamentali Giovani Imprenditori della provincia.

Art. 8 (Presidente e Vice Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. In caso di parità di voti si procederà ad un ballottaggio fra i candidati. Gli eletti durano in carica 4 anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente rappresenta il GI.ART.VE in tutte le sedi.
3. Il Presidente partecipa al Consiglio Generale della Confartigianato Provinciale.
4. Il Vice Presidente rappresenta il Gruppo, su delega del Presidente, in caso di suo impedimento.



Art. 9 (Modifiche al regolamento)

1. Le modifiche da apportarsi al presente Regolamento devono essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Consiglio Generale della Confartigianato Provinciale ai sensi dell'art. 11, 1° comma n. 12 dello Statuto dell'Unione.

Art. 12 (Cariche)

1. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono gratuite.
2. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un unico ulteriore mandato consecutivo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio Generale della Confartigianato Provinciale di Venezia.